

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA'**AMBULATORIALE DI PRELIEVI EMATOCHIMICI NELL'AMBITO DEL****CENTRO URBANO DEL COMUNE DI CASCINA****TRA**

L'Azienda USL Toscana Nord Ovest, con sede legale in Pisa, via Cocchi, 7/9 (C.F. e

P.I.: 02198590503), di seguito denominata "**AUSL TNO**", rappresentata da

_____, Dr.ssa _____, nominato con _____, domiciliato per la carica presso la

suddetta azienda, il quale interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua

qualità di _____ della AUSL TNO;

E

Il/La _____, di seguito denominato/a "_____", _____, nella persona del suo

Legale Rappresentante _____, domiciliato per la carica presso la sede _____, il/la

quale interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua qualità di

_____ dell'ETS (Ente del terzo settore);

RICHIAMATI

- la Legge 23 dicembre 1978 n. 833 di 'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale' sancisce che è riconosciuta la funzione delle associazioni di volontariato liberamente costituite aventi la finalità di concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale e che i rapporti tra le unità sanitarie locali e le associazioni del volontariato ai fini del loro concorso alle attività sanitarie pubbliche sono regolati da apposite convenzioni nell'ambito della programmazione e della legislazione sanitaria regionale;

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 ‘Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421’ che all’art. 14 dispone che per garantire la tutela ed i diritti dei cittadini, le Regioni prevedono forme di partecipazione delle organizzazione dei cittadini e del volontariato impegnato nella tutela del diritto alla salute nelle attività relative alla programmazione, al controllo ed alla valutazione dei servizi sanitari a livello regionale, aziendale e distrettuale;
- l’art. 17 della Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di ‘Disciplina del Servizio Sanitario Regionale’ che prevede che i rapporti fra le associazioni di volontariato, le cui attività concorrono con le finalità del servizio sanitario regionale ed il servizio sanitario medesimo .. sono regolati da apposite convenzioni in conformità con quanto disposto dalle normative nazionali e regionali vigenti;
- il Piano Sanitario e Sociale integrato regionale 2018-2020 approvato con Deliberazione del Consiglio regionale della Toscana con deliberazione 9 ottobre 2019 n. 73 che valorizza l’importante ruolo del Terzo Settore, che ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è partner e co-protagonista del sistema pubblico, spesso antenna sensibile nell’intercettare nuovi bisogni sociosanitari e frequentemente impegnato nell’offrire porte di ingresso ai servizi prevedendo come necessaria la condivisione dei percorsi tra i livelli istituzionali ed il Terzo Settore, così come previsto dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017, per implementare la collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni e soggetti delle economie solidali;

- il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ‘Codice del terzo Settore, a norma dell’art. 1, comma 2, lett. b), della legge 6 giugno 2016 n. 106’ che regola la normativa di settore e detta la disciplina in materia di rapporti con gli Enti Pubblici.
- la Legge Regionale n. 51 del 5 agosto 2009 e successive modificazioni “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (D.P.G.R.) 17 novembre 2016, n. 79/R, “Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie”;
- il Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR) ed il Codice nazionale di cui al decreto legislativo 196/2003 modificato in particolare dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che prevede l’obbligo per il titolare del trattamento dei dati di stipulare, con il responsabile del trattamento, atti giuridici in forma scritta che specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata e le modalità di trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento, e che il responsabile effettui il trattamento attenendosi alle condizioni stabilite ed alle istruzioni impartite dal titolare;

PREMESSO

- con Deliberazione dell’Azienda USL 5 di Pisa (oggi confluita nell’Azienda USL Toscana Nord Ovest) era stata disposta la stipula di apposita Convenzione con una Associazione di Volontariato per lo svolgimento nel territorio di Cascina dell’attività ambulatoriale di

prelievi ematochimici, volta ad arricchire l'offerta del servizio indicato per tutta l'utenza afferente a quel territorio, e che a seguito dell'attività svolta presso la sede dell'Associazione, la U.O.C. Laboratorio Analisi Chimico Cliniche VDE e AVC effettua la successiva fase analitica degli esami richiesti;

- che il/la contraente_____ è in possesso dell'accreditamento ex LRT n. 51/2009 e normativa preesistente, rilasciato dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n° _____;
- che con documentazione presentata all'atto di partecipazione alla manifestazione di interesse il/la contraente si impegna ed attesta di essere in grado di garantire l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente atto in relazione alla tipologia di utenza individuata nell'atto stesso ;

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

Art. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Sono oggetto della presente convenzione le seguenti prestazioni quantitativamente e qualitativamente sotto indicate:

- svolgimento dell'attività ambulatoriale di prelievi ematochimici, presso la sede dell'organizzazione medesima, con fornitura del materiale necessario quali provette, schede di laboratorio ecc. a proprio carico,
- trasporto dei campioni dalla propria struttura alla U.O. Analisi Chimico Cliniche del Presidio Ospedaliero di Pontedera;
- la consegna della refertazione agli utenti.

L'attività è svolta per conto dell'U.O. Analisi Chimico Cliniche del Presidio Ospedaliero di Pontedera dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest, che effettua la successiva fase analitica degli esami ematochimici richiesti: la Direzione del servizio è affidata al Direttore U.O. Analisi Chimico Cliniche d del Presidio Ospedaliero di Pontedera.

A tal fine, il Soggetto stipulante la convenzione dovrà consentire l'eventuale apposizione di targhe e/o segnaletica, fornite dall' Azienda USL, che permettano l'identificazione quale struttura che eroga il servizio per conto dell'Azienda.

Art. 3 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio è articolato su n. 5 giorni alla settimana, con orario dalle ore 7.00 alle ore 10.00, fatti salvi accordi diversi con il Responsabile della Zona Pisana, senza limitazione di numero di utenti. Il servizio è posticipato al primo giorno feriale utile in caso di cadenza dell'attività su giorno festivo.

E' garantito l'accesso diretto alle prestazioni con l'eliminazione delle liste di attesa e la massima celerità di erogazione del servizio in oggetto.

L'attività dovrà essere svolta secondo le direttive impartite dal Direttore U.O. Analisi Chimico Cliniche del Presidio Ospedaliero di Pontedera e nel rispetto delle modalità contenute nel manuale organizzativo dell'Azienda USL e nel manuale organizzativo dei Presidi distrettuali Zona Pisana.

Oggetto del servizio sono prestazioni di assoluto interesse per la collettività ed il servizio deve essere svolto senza soluzioni di continuità : eventuali sospensioni per causa di forza maggiore devono essere immediatamente comunicate all'Azienda

USL Toscana Nord Ovest beneficiaria del servizio

Il servizio si articola secondo le seguenti fasi operative, che l'Azienda USL potrà meglio definire al momento della sottoscrizione della Convenzione:

- ricezione, presso la sede di erogazione del servizio, della richiesta di prelievo redatta su ricettario del servizio sanitario regionale ed eventuale contestuale pagamento del ticket da parte dell'utente, se dovuto;

- rilascio di quietanza di pagamento e compilazione della scheda cartacea o informatizzata fornita dall'U.O. Analisi Chimico Cliniche del P.O. di Pontedera che accompagna i campioni da analizzare;

- esecuzione del prelievo ematico e/o accettazione di campione prelievo urine e/o feci, presso la sede di erogazione del servizio; - trasporto dei campioni biologici in idonei contenitori forniti dall'Azienda USL e con idonei automezzi di proprietà dell'ETS;

- consegna all'utenza dei referti degli esami ematochimici effettuati, entro 12 ore dal ritiro della refertazione effettuata dal Laboratorio Analisi del P.O. di Pontedera.

L'attività dovrà essere svolta in struttura avente sede nell'ambito del Centro abitato del Comune di Cascina: l'amministrazione si riserva di valutare l'effettiva idoneità anche in relazione all'ubicazione indicata nella domanda di partecipazione.

Art. 4 ONERI A CARICO DELLE PARTI

a Sarà a carico all'Azienda U.S.L. la fornitura di provette idonee per gli esami da eseguire, con le relative schede di laboratorio.

Sono, invece, a carico dell'ETS: il costo del personale medico, infermieristico ed amministrativo impegnato per l'attività oggetto del presente accordo, le

utenze della struttura, il trasporto alla U.O. Analisi Chimico Cliniche del P.O. di Pontedera dei campioni biologici con idoneo automezzo autorizzato, il trasporto dal laboratorio al punto di prelievo compreso l'idoneo stoccaggio delle provette, il materiale occorrente al prelievo, la gestione e lo smaltimento dei rifiuti speciali, la copertura assicurativa del servizio (contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento del servizio in convenzione, nonché per la responsabilità civile verso i terzi), quant'altro risulti necessario all'effettuazione del servizio.

L'ETS si impegna a restituire all'USL eventuali indennizzi ("BONUM") riconosciuti agli utenti, ai sensi della vigente normativa e secondo le modalità determinate dall'USL, in caso di disservizio dell'organizzazione di volontariato.

Art. 5 – **REQUISITO DI ACCREDITAMENTO**

La Struttura, dichiara il possesso dell'accREDITAMENTO istituzionale per l'attività di punto prelievi ai sensi della L.R.T. 51/2009 e ss.mm.ii, mediante relativo decreto di accREDITAMENTO della Regione Toscana in corso di validità ottenuto con Delibera n.

La Struttura si impegna al mantenimento dei requisiti citati al momento della sottoscrizione dell'accordo contrattuale e per tutto il periodo di vigenza dello stesso, compresi eventuali rinnovi.

La mancanza dei requisiti comporterà l'impossibilità di procedere alla sottoscrizione del contratto e la cancellazione dall'elenco dei disponibili nel corso della validità dell'elenco medesimo.

Art. 6 – REQUISITI STRUTTURALI E TECNOLOGICI

I locali per l'accoglienza e gli ambienti per l'esercizio professionale devono essere rispondenti alle normative vigenti in merito alle normativa nazionali e regionali di riferimento.

La dotazione strumentale deve essere correlata alla tipologia, al volume e alla complessità delle prestazioni da erogare .

L'Accreditato deve garantire che la strumentazione del servizio sia sottoposta a corretta e regolare manutenzione preventiva, ordinaria e straordinaria, devono inoltre garantire la disponibilità dei manuali e i registri di manutenzione per il controllo di qualità qualora l'azienda lo ritenga necessario .

Art. 7– DOTAZIONE DI PERSONALE

Al momento della sottoscrizione del contratto dovrà essere specificato l'elenco nominativo del personale, controfirmato dal Legale Rappresentante della Struttura, dal quale devono risultare il codice fiscale, la qualifica, la mansione svolta dal predetto personale, l'impegno orario settimanale di ciascuno, nonché il tipo di contratto applicato.

L'elenco nominativo dovrà essere allegato al contratto e comprendere la dotazione organica di personale impegnato nelle attività della convenzione e operante presso la struttura. Nel caso di modifiche la struttura sarà tenuta a darne tempestiva comunicazione all'Azienda .

L'Azienda si riserva la facoltà di esprimere in qualsiasi momento giudizio di gradimento o meno del personale che eroga le prestazioni.

Il servizio fornito potrà anche essere sottoposto a controllo di qualità attraverso questionari che rilevino il grado di soddisfazione dell'utenza.

L'esistenza delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale, comporta la risoluzione del contratto, previa formale diffida alla eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l'incompatibilità e nel caso in cui la Struttura, entro 30 giorni dal ricevimento della predetta diffida, non adempia, fatti salvi altri ed ulteriori provvedimenti ai sensi di legge

La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'Azienda ogni eventuale successiva modifica, specificando il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione medesima. Tale autocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'Azienda.

Il Legale Rappresentante della struttura prima della sottoscrizione del contratto rilascia apposita autocertificazione in cui attesta che non risulta presente e/o operativo a qualsiasi titolo presso la struttura nessun personale sanitario/amministrativo/tecnico che possa trovarsi in condizione di incompatibilità prevista dalla vigente normativa.

Tutto il personale messo a disposizione dovrà essere qualificato e dovrà presentare tutti i requisiti necessari in termini di qualifica e profilo professionale.

Eventuali carenze di organico verificatesi nel corso della validità del contratto dovranno essere immediatamente sanate a cura della struttura, e non dovranno causare sospensione o interruzione della produzione.

Art. 8 – RIMBORSI SPESE E TETTO DI SPESA PREVISTO PER L'ATTIVITA'

L'effettuazione del servizio dà diritto al rimborso spese effettivamente

documentate e sostenute quantificate come segue:

- attività di prelievo di sangue venoso e prelievo ematologico E. ...,00
- trasporto A/R Laboratorio analisi Presidio Ospedaliero 'Felice Lotti' di Pontedera E. ...,00

Non saranno ammesse a rimborso ulteriori spese, che si ritengono non pertinenti rispetto alla Convenzione da stipulare.

Il tetto massimo annuo rimborsabile è pari a euro 76.500,00 onnicomprensivo (euro 6.375,00 mensili onnicomprensive): il tetto indicato non potrà essere in alcun modo superato e comunque qualsiasi prestazione erogata oltre questa soglia non impegna in alcun modo l'Azienda USL Toscana Nord Ovest.

L'entità del rimborso sarà automaticamente adeguata nel caso di successive disposizioni regionale che stabiliscano una variazione delle stesse.

Non saranno ammesse a rimborso ulteriori spese, che si ritengono non pertinenti rispetto alla Convenzione da stipulare.

La AUSL TNO si intende esonerata da ogni obbligo nei confronti del/della contraente per l'attività eseguita oltre il tetto previsto annualmente per il presente accordo.

Art. 9 – MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E DI LIQUIDAZIONE

_____ deve trasmettere, entro il 10 di ogni mese la rendicontazione dell'attività indicando il numero di prelievi effettuati

_____ emette fatture mensili

La AUSL TNO si impegna al pagamento delle prestazioni rese dietro invio telematico di regolari fatture mensili elettroniche per le prestazioni effettuate.

La fattura elettronica deve essere indirizzata al codice univoco identificativo della AUSL TNO che è ____.

La AUSL TNO provvede, purché sia stato rispettato quanto previsto dai precedenti articoli, a pagare le competenze regolarmente fatturate, corrispondenti alle prestazioni effettivamente erogate, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

In caso di ritardato pagamento sono applicati gli interessi di cui al D. Lgs n. 231 del 2002. I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.

_____ s'impegna, con cadenza mensile, al **versamento** dell'importo delle quote di compartecipazione alla spesa sanitaria (**ticket**), rimosse nello svolgimento delle attività convenzionali, alla Tesoreria dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest e alla U.O. Gestione CUP, secondo modalità concordate con il Dipartimento Economico ed il Dipartimento servizi Generali dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest

Con il Dipartimento Servizi generali e la U.O. Gestione Cup dovranno altresì essere concordate le modalità obbligatorie di rendicontazione annuale al fine di consentirne il controllo e l'approvazione del rendiconto finale.

A tal fine l'affidatario assume le responsabilità di cassiere.

L'affidatario garantisce:

- l'effettuazione degli adempimenti amministrativi di accettazione degli assistiti con l'inserimento, sulle piattaforme informatiche, dei dati relativi a nome, cognome, codice fiscale, data nascita;
- la rendicontazione delle prestazioni effettuate giornalmente, alimentando le piattaforme dati, come da indicazioni dell'Azienda: è necessaria pertanto

un'adeguata conoscenza in merito alla consultazione e gestione delle agende di prenotazione e dei debiti informativi relativi a tutte le procedure.

ART. 10 - SEDE

L'attività viene svolta in struttura avente sede nell'ambito del Centro abitato del Comune di Cascina e precisamente: _____

ART. 11 - INCOMPATIBILITA'

_____ si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la Struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto alla Legge 412/1991 e smi art. 4 co. 7 e Legge 662/1996 e smi art. 1 co. 5 e co. 19.

Della verifica sopra indicata viene data comunicazione con apposita dichiarazione scritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi alla AUSL TNO entro il 31 Gennaio di ogni anno.

La AUSL TNO può richiedere la propria dotazione organica con la quale ha la capacità di garantire l'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

_____ si impegna a consegnare tempestivamente la documentazione richiesta.

E' fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e smi e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti della AUSL TNO che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o

professionale presso il/la _____.

ART. 12 - RISPETTO NORMATIVA VIGENTE

Le attività all'interno della Struttura devono essere condotte nel pieno rispetto della legge sulla trasparenza (D.Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013 e successive modificazioni), sul procedimento amministrativo (Legge n. 241 del 7/8/1990 e successive modificazioni), della legge sulla protezione dei dati personali e della normativa sulla privacy, provvedendo ad acquisire da parte dell'utente consenso scritto al trattamento dei dati personali e sensibili. E' fatto divieto di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Ulteriori specifiche sono indicate nell'apposito articolo dedicato al trattamento dei dati.

Per quanto riguarda i requisiti inerenti la normativa sulla sicurezza e di prevenzione incendi il/la _____ garantisce tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e del primo soccorso.

Gli obblighi relativi ad interventi strutturali, impiantistici e di manutenzione necessari per assicurare ai sensi del D.Lgs. 81/2008 la sicurezza dei locali della Struttura, sono a carico del contraente _____ che si impegna ad adeguare la stessa, il personale e l'organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che potranno intervenire nel periodo di vigenza del presente atto.

ART. 13 – CONTROLLI

La funzione di controllo esterno rappresenta una componente essenziale per il corretto funzionamento del sistema nel suo complesso e per favorire il

miglioramento della qualità delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale. I controlli sono eseguiti direttamente dalla AUSL TNO, secondo procedure definite, almeno una volta l'anno. Le verifiche sull'attività hanno il compito di accertare l'appropriatezza dell'invio del paziente alla Struttura accreditata da parte del sistema pubblico, secondo i criteri concordati.

Al termine delle verifiche, viene emesso e rilasciato idoneo e completo verbale contenente una descrizione delle operazioni compiute nonché degli esiti, concedendo, in caso di rilievi, un termine per le controdeduzioni.

La AUSL TNO si riserva, in ordine alle attività erogate e sulla base dell'attuale normativa in materia, di effettuare mediante accessi diretti attività di controllo e vigilanza, tramite le strutture aziendali preposte, sul rispetto del presente accordo contrattuale, sulla qualità dell'assistenza e sulla appropriatezza delle prestazioni rese.

A tale scopo _____ metterà a disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa inerente l'attività svolta.

Si conviene altresì che saranno attivati anche controlli di tipo amministrativo effettuabili sia mediante accesso diretto alla Struttura, sia a mezzo della documentazione amministrativa da unirsi alla richiesta di pagamento a prova della prestazione erogata.

ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto della normativa di settore e del GPDR di cui al Regolamento UE 679/2016. _____ quale autonomo titolare dei dati, nell'effettuare le operazioni ed i compiti ad essa affidati, deve osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali ed attenersi alle decisioni del

Garante per la protezione dei dati personali provvedendo ad evaderne le richieste.

_____ è altresì tenuta ad osservare compiutamente quanto disposto dalla suddetta

normativa ed in particolare deve informare la AUSL TNO in merito alla puntuale

adozione di tutte le misure di sicurezza previste, così da evitare rischi di distruzione

e perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di

trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. In ogni caso

_____ si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e

diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi

dalla AUSL TNO committente o dai soggetti sopra indicati senza preventivo

consenso della AUSL TNO stessa, non rientrando tali operazioni tra quelle affidate .

L'Azienda AUSL TNO, titolare dei dati, individua questa ultima quale Responsabile

Esterno del trattamento in relazione alle attività di natura assistenziale. Il presente

accordo ha validità per il tempo necessario ad eseguire le attività affidate al

responsabile, e si considera venuto meno al termine delle attività stesse o qualora

venga meno il rapporto con il Titolare.

Il Responsabile del trattamento, per l'espletamento delle operazioni affidategli

dall'AUSL TNO tratta anche i dati anagrafici e di salute dei pazienti ricoverati. Il

Responsabile del trattamento è tenuto ad organizzare, gestire e supervisionare tutte

le operazioni di trattamento di competenza attenendosi ai principi generali e alle

disposizioni della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali,

ovvero, assicurare che i dati personali oggetto del trattamento siano: trattati in modo

lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e

legittimi; a tale riguardo, l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi dovrà

essere ridotta al minimo, in modo da escludere il trattamento quando le finalità

perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi, ovvero

adottando modalità che permettano di identificare gli interessati solo in caso di necessità; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.

Obblighi del Responsabile e modalità trattamento

Il Responsabile si obbliga a

- effettuare il trattamento dei dati con logiche e modalità strettamente ed esclusivamente correlate alle finalità oggetto della convenzione per il tempo strettamente necessario per il perseguimento delle finalità connesse, garantendo il pieno rispetto delle istruzioni ricevute;
- informare immediatamente l'AUSL TNO qualora, a suo parere, l'applicazione di una sua istruzione possa violare, nel concreto contesto operativo, le disposizioni in materia di protezione dei dati personali;
- tenere il Registro delle attività di trattamento, ex art. 30 par. 2 del RGPD;
- conservare e custodire con diligenza, prudenza e perizia, i dati personali oggetto del trattamento;
- mantenere riservati, non comunicare e diffondere a terzi i dati personali e le informazioni di cui è venuto a conoscenza per effetto del trattamento;
- non utilizzare i dati personali e le informazioni, anche se in forma anonimizzata o pseudonimizzata, comprese le eventuali elaborazioni realizzate su disposizione dell'AUSL TNO;
- assistere l'AUSL TNO nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza del trattamento, alla notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo, alla comunicazione di una violazione di dati personali all'interessato; garantire all'interessato che ne faccia richiesta l'effettivo esercizio dei diritti ad esso riconosciuti dalla normativa vigente;

- attenersi alle specifiche disposizioni previste per il trasferimento di dati

all'estero, qualora necessario, ed a non effettuare in alcun caso operazioni di

diffusione dei dati stessi.

Soggetti Autorizzati

Il Responsabile del trattamento si impegna inoltre ad individuare quali soggetti autorizzati al trattamento coloro che, a qualunque titolo, devono compiere per suo conto operazioni del trattamento e/o attuare compiti relativi alla protezione e alla libera circolazione dei dati e ad impartire loro idonee istruzioni; a fornire specifica ed adeguata formazione agli autorizzati al trattamento dei dati oggetto del contratto ed impartendo loro, per iscritto, appropriate e complete istruzioni su come svolgere correttamente ed in modo lecito tale trattamento; a garantire che i propri dipendenti e/o collaboratori che operano a vario titolo nell'ambito del rapporto in essere con La AUSL TNO, siano dotati di esperienza, capacità e affidabilità con riferimento alla gestione dei sistemi informatici, nonché con riferimento alla normativa in materia di protezione dei dati personali, in particolare per quanto attiene alle misure di sicurezza previste.

Trasferimento verso paesi terzi

Il Responsabile del trattamento non è autorizzato a trasferire i dati verso paesi terzi o organismi internazionali.

Misure di sicurezza

Con riguardo alle misure di sicurezza da osservare nel trattamento dei dati e allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi previste, il Responsabile del trattamento si impegna:

- ad adottare adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative, curandone

il rispetto e l'applicazione da parte degli autorizzati al trattamento, effettuando, altresì controlli sull'operato dei medesimi;

- a verificare periodicamente e, ove necessario, ad adeguare le misure di sicurezza con riferimento all'analisi dei rischi aziendali, all'evolversi della normativa e al progredire dello sviluppo tecnologico;
- a garantire le evidenze e la documentazione comprovanti l'adozione delle misure tecniche ed organizzative idonee.

Nomina dei Sub Responsabili

Il Responsabile del trattamento è autorizzato ricorrere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 par. 4 del RGPD, ad altro soggetto (di seguito sub Responsabile del trattamento) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto dell'AUSL, disciplinando il rapporto con atto giuridico o contratto teso a circoscrivere i rispettivi ambiti di responsabilità adottando nei confronti dello stesso gli stessi obblighi in materia di protezione di dati personali già in capo al Responsabile del trattamento e derivanti dalla sottoscrizione del presente atto.

Il Responsabile del trattamento dovrà assicurare che il sub Responsabile del trattamento offra garanzie sufficienti di affidabilità e riservatezza e metta in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del RGPD e che restituisca i dati personali oggetto dei trattamenti e le eventuali copie al termine della prestazione del servizio. Il Responsabile del trattamento dovrà trasmettere alla AUSL TNO la denominazione del sub Responsabile.

Responsabilità

Il Responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto agli obblighi del RGPD specificatamente diretti al responsabile del

trattamento, o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni offerte dall'AUSL TNO. Il Responsabile del trattamento si obbliga a tenere manlevata ed indenne l'AUSL TNO da ogni responsabilità o danno, anche nei confronti di terzi, e da qualunque somma che il Responsabile del trattamento dovesse essere condannato a pagare, derivante direttamente o indirettamente da fatti attivi o omissivi ad esso imputabili esclusivamente, commessi anche dai dipendenti e/o collaboratori che operano a vario titolo come autorizzati al trattamento dei dati, ivi inclusi i danni derivanti dalla perdita, sottrazione, deterioramento e/o distruzione dei dati trattati.

Il Responsabile del trattamento conserva nei confronti dell'Azienda l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del sub Responsabile del trattamento, qualora quest'ultimo ometta di adempiere agli obblighi in materia di protezione dei dati declinati nel RGPD o nel presente atto.

Data Breach

Il responsabile trasmette al titolare del trattamento, senza ingiustificato ritardo, notizia di ogni violazione dei dati personali di cui sia venuto a conoscenza, specificando le seguenti informazioni:

- la natura della violazione dei dati personali, compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso il Responsabile da cui ottenere più informazioni;
- le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del

trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Tali informazioni, o alcune di esse, qualora non possano essere fornite contestualmente, possono essere trasmesse al titolare in fasi successive, senza ulteriore ingiustificato ritardo.

Art. 15 – POLIZZE ASSICURATIVE

A copertura dei rischi inerenti l'attività svolta per conto della AUSL TNO con mezzi, strumenti e personale propri, il contraente dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati e dal medesimo ritenuti congrui, della polizza assicurativa a copertura del rischio incendio fabbricati, nonché della polizza infortuni in favore dei soggetti che usufruiscono delle prestazioni oggetto del presente accordo, esonerando espressamente la AUSL TNO da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento della attività oggetto dell'accordo stesso.

ART. 16 - CODICE DI COMPORTAMENTO

_____ è tenuta a far osservare a tutti i professionisti e a tutto il personale operante a qualsiasi titolo nelle strutture, i principi contenuti nel codice di comportamento della AUSL TNO adottato con deliberazione del direttore generale del 4 febbraio 2018 e pubblicato sul sito aziendale alla voce "amministrazione-trasparente- disposizioni generali – atti generali".

ART. 17 – FORO COMPETENTE

Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione della presente contratto, che non venisse risolta bonariamente, è deferita in via esclusiva al Foro di Pisa.

A tal fine le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali.

ART. 18 – DECORRENZA E DURATA

Le parti convengono che la presente convenzione ha validità biennale con decorrenza dal mese di maggio 2022, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni

Le parti si danno reciprocamente atto che l'eventuale perdita dell'accreditamento farà decadere la presente convenzione.

ART. 20 – RESPONSABILI DELLA CONVENZIONE

Sono individuati quali responsabili della convenzione:

a) per la Azienda USL Toscana Nord Ovest:

b) per il/la _____ : _____.

ART. 21– REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso a cura e a spese della parte che avrà interesse a farlo.

L'imposta di bollo derivante dalla stipula del presente accordo contrattuale è a carico di _____ che provvede al pagamento nei modi previsti dalla legge.

Art. 22– SOTTOSCRIZIONE

La presente convenzione viene stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, secondo le regole della sottoscrizione digitale, con firma elettronica.

Pisa, lì _____

_____ **AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST**

Allegati: